



# Istituto Comprensivo "NOSSIDE - PYTHAGORAS"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Salita Aeroporto, s.n.c. - 89131 Reggio Calabria - Tel. e fax: 0965/643271

Cod. Ministeriale: **RCIC86900V** - Cod. Fisc.: **92081130806** - Cod. Fatturazione Elettronica: **UFUMT3**

Peo: [rcic86900v@istruzione.it](mailto:rcic86900v@istruzione.it) - Pec: [rcic86900v@pec.istruzione.it](mailto:rcic86900v@pec.istruzione.it) - Sito Web: [www.nossidepythagoras.it](http://www.nossidepythagoras.it)



Reggio Calabria, li 19/01/2023

**Al personale Docente**

**Al Sito web**

**OGGETTO: Informativa essenziale in materia di assenze del personale docente e recupero delle ore a credito.**

Per una migliore organizzazione del servizio scolastico e a beneficio di quanti in indirizzo, si rimette la seguente informativa essenziale e relativa agli istituti contrattuali di maggior frequenza in ordine alle assenze del personale docente, sulla scorta delle previsioni della vigente normativa, della disciplina pattizia di comparto e dei sopraggiunti aggiornamenti a cui, comunque, integralmente si rimanda.

Nello specifico, in questa sede, ci si riferisce a:

- permessi retribuiti;
- ferie;
- permessi brevi.

L'art. 15, c. 2 del C.C.N.L. di comparto prevede che il docente abbia diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, c. 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. Le ferie richieste dal personale docente durante l'attività didattica sono concesse in subordine *"alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti"*. Dal disposto delle due disposizioni (art. 15/2 e art. 13/9) si evince che se i sei giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come "motivi personali e familiari", quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione, il personale richiedente il permesso non ha l'obbligo di accertarsi che per la sua sostituzione "non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti".

Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all'art. 15/2, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori sei giorni.

L'art. 16 della disciplina pattizia dispone, altresì, che il dipendente possa usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. A tutto il personale in servizio sono concessi per motivi personali, e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, per un complessivo monte ore pari all'orario settimanale di insegnamento, secondo il profilo corrispondente (25 ore annue per i docenti di scuola dell'Infanzia, 24 ore annue per i docenti di scuola Primaria e 18 ore annue per i docenti di scuola Secondaria di primo grado).

Le ore in parola vanno recuperate entro i due mesi successivi in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà, prioritariamente, con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Nei casi di mancato recupero imputabili al dipendente, l'Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.

La fruizione dei permessi, si chiarisce, è subordinata alla possibilità di sostituzione con docenti in servizio; i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione (per cui non si potrà fruire, a titolo di esempio, di un permesso di mezz'ora o di un'ora e mezza).

Relativamente ai crediti orari maturati dal personale docente per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, su base volontaria, per soddisfare un diffuso fabbisogno istituzionale derivante dalla complessità e dall'articolazione in diversi plessi dell'Istituto Comprensivo e a salvaguardia di un servizio di istruzione diffusamente efficiente (progetto "Accoglienza", vigilanza durante la consumazione del pasto freddo prima dell'avvio delle lezioni pomeridiane di Educazione motoria nelle classi quinte della scuola Primaria, ore eccedenti), gli stessi possono essere compensati nel corso dell'anno scolastico, su richiesta e compatibilmente con le esigenze di servizio, con equivalenti permessi brevi e secondo il meccanismo previsto per norma e suindicato.

Solo in via eccezionale e valutate le più ampie esigenze organizzative e di servizio potranno essere accordati recuperi per intere giornate (è possibile raggruppare le ore fino a chiedere la giornata completa solo a condizione che per la copertura si possano utilizzare esclusivamente ore a credito escludendo la possibilità di cumulare tipologie diverse di permessi).

Quanto in esame, nell'intervenire nella ottimizzazione del lavoro, non sostituisce bensì aggiunge al sistema del lavoro straordinario per la sostituzione dei docenti finanziato con i fondi disponibili, di cui alla contrattazione integrativa di istituto.

Si invitano, anche in questa sede, i Responsabili di plesso, nell'ottica della diffusa e ormai consolidata collaborazione con l'Ufficio di Dirigenza, allo scrupoloso monitoraggio delle assenze originanti da richieste di permesso breve, ai conseguenziali obblighi di recupero e, più in generale, alla gestione dei crediti orari maturati dai singoli docenti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Ing. Giuseppe Martino**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993